



COMUNE DI TREVILOLO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 15 in data 27 aprile 2004

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 21 in data 30 aprile 2010

IL SINDACO
Masper Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerlando Galluzzo

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 - Disciplina della polizia urbana</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 3 - Definizioni</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni – regime generale degli atti di assenso</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 5 - Modalità per la richiesta dei titoli</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 7 - Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 9 - Pubblicità del regolamento</i>	<i>Pag. 9</i>

TITOLO II – USO DEL SUOLO PUBBLICO

<i>Art.10 - Ambito di applicazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art.11 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art.12 - Rilascio della concessione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art.13 - Obblighi del titolare dell'atto</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art.14 - Revoca dei titoli</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art.15 - Installazione di chioschi ed edicole</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art.16 - Carico e scarico di merci</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art.17 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art.18 – Esposizione di merci all'esterno dei negozi</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art.19 – Installazione di tende</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.20 – Festoni e luminarie</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.21 – Occupazione in occasione di spettacoli e manifestazioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.22 – Passi carrabili, accessi e diramazioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.23 – Opere, depositi, cantieri stradali</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.24 – Chiusura strade pubbliche</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.25 – Deroghe</i>	<i>Pag. 12</i>

TITOLO III – PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

<i>Art.26 – Ambito di applicazione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art.27 – Autorizzazione installazione impianti</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art.28 – Rilascio autorizzazione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art.29 – Installazione fuori dal centro abitato</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art.30 – Tipologia dei mezzi pubblicitari</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art.31 –installazione e manutenzione</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art.32 – Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art.33 – Divieti di installazione di pubblicità ed affissioni</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art.34 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 15</i>

<i>Art.35 – Decadenza o revoca dell’autorizzazione</i>	Pag. 15
<i>Art.36 – Vigilanza</i>	Pag. 15

TITOLO IV – DECORO CITTADINO

<i>Art.37 – Decoro cittadino</i>	Pag. 16
<i>Art.38 – Manutenzione degli edifici</i>	Pag. 16
<i>Art.39 – Ornamento dei fabbricati</i>	Pag. 16
<i>Art.40 – Cartelli – affissioni ed iscrizioni</i>	Pag. 16
<i>Art.41 – Collocamento di targhe e lapidi</i>	Pag. 17
<i>Art.42 – Battitura di panni e tappeti</i>	Pag. 17
<i>Art.43 – Lavatura ed esposizione di biancheria ed effetti lettereschi</i>	Pag. 17
<i>Art.44 – Depositi in proprietà privata</i>	Pag. 17
<i>Art.45 – Baracche ed orti</i>	Pag. 17
<i>Art.46 – Fumi ed esalazioni</i>	Pag. 17
<i>Art.47 – Edifici e impianti di pubblico interesse</i>	Pag. 18
<i>Art.48 – Vasche e fontane</i>	Pag. 18
<i>Art.49 – Viali e giardini pubblici</i>	Pag. 18
<i>Art.50 – Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico</i>	Pag. 19
<i>Art.51 – Atti vietati sulle strade</i>	Pag. 19
<i>Art.52 – Custodia di fanciulli e persone incapaci</i>	Pag. 19
<i>Art.53 – Atti contro il decoro, la decenza e la moralità</i>	Pag. 19
<i>Art.54 – Deturpamento</i>	Pag. 19

TITOLO V – NETTEZZA PUBBLICA

<i>Art.55 – Disposizioni di carattere generale</i>	Pag. 20
<i>Art.56 – Pattumiere e recipienti con rifiuti</i>	Pag. 20
<i>Art.57 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi</i>	Pag. 20
<i>Art.58 – Occupazione di suolo pubblico – obblighi dei concessionari</i>	Pag. 20
<i>Art.59 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale</i>	Pag. 21
<i>Art.60 – Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianali in genere su aree pubbliche</i>	Pag. 21
<i>Art.61 – Cura delle siepi e piante</i>	Pag. 21
<i>Art.62 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio</i>	Pag. 21
<i>Art.63 – Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili</i>	Pag. 21
<i>Art.64 – Trasporto di materiale di facile dispersione</i>	Pag. 22
<i>Art.65 – Uso degli scarichi pubblici e privati</i>	Pag. 22
<i>Art.66 – Pulizia dei colatori laterali</i>	Pag. 22
<i>Art.67 – Scarichi nei fossi e nei canali</i>	Pag. 22
<i>Art.68 – Strade campestri</i>	Pag. 22

TITOLO VI – DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

<i>Art.69 – Diritti degli animali</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art.70 – Circolazione degli animali</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art.71 – Animali pericolosi</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art.72 – Detenzione di animali</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art.73 – Piccioni</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art.74 – Detenzione di cani</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art.75 – Circolazione dei cani</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art.76 – Detenzione di cani od altri animali che disturbano la quiete pubblica</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Art.77 – Imbrattamento da parte degli animali</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Art.78 – Norme di rinvio</i>	<i>Pag. 25</i>

TITOLO VII – NORME DI SICUREZZA

<i>Art.79 – Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili</i>	<i>Pag. 26</i>
<i>Art.80 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili</i>	<i>Pag. 26</i>
<i>Art.81 – Detenzione combustibili in abitazioni o altri edifici</i>	<i>Pag. 26</i>
<i>Art.82 – Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Art.83 – Fucine e forni</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Art.84 – Uso di fiamme libere</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Art.85 – Trasporto oggetti incomodi e pericolosi</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Art.86 – Protezione da schegge</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Art.87 – Getto di cose</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Art.88 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Art.89 – Manutenzione di edifici e pertinenze</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>Art.90 – Ordini di riparazione</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>Art.91 – Manutenzione aree di pubblico transito</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>Art.92 – Pozzi e cisterne</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>Art.93 – Esposizioni sulla pubblica via</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>Art.94 – Verniciatura di manufatti</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>Art.95 – Atti contrari alla sicurezza</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Art.96 – Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Art.97 – Intralcio alla circolazione</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Art.98 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Art.99 – Cortei funebri</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Art.100 – Trasporto pubblico</i>	<i>Pag. 31</i>
<i>Art.101 – Carovane di nomadi – divieto di campeggio</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Art.102 – Variazioni anagrafiche</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Art.103 – Uso di contrassegni del Comune</i>	<i>Pag. 32</i>

TITOLO VIII – ATTIVITA' PRODUTTIVE

<i>Art.104 – Norme generali</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Art.105 – Denuncia di inizio attività</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Art.106 – Modifiche, controlli e cessazioni</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Art.107 – Esercizio di mestieri girovaghi e di arte varia</i>	<i>Pag. 34</i>

TITOLO IX – ATTIVITA' COMMERCIALI

<i>Art.108 – Principi</i>	<i>Pag. 35</i>
<i>Art.109 – Disposizioni comuni all'attività</i>	<i>Pag. 35</i>

Commercio su aree private

<i>Art.110 – Requisiti dei locali di vendita</i>	<i>Pag. 36</i>
--	----------------

Somministrazione di alimenti e bevande

<i>Art.111 – Requisiti dei locali ed aree esterne</i>	<i>Pag. 36</i>
---	----------------

Commercio su aree pubbliche

<i>Art.112 – Commercio itinerante</i>	<i>Pag. 37</i>
<i>Art.113 – Commercio con posteggio</i>	<i>Pag. 37</i>
<i>Art.114 – Aree mercato, sagra o fiera</i>	<i>Pag. 38</i>
<i>Art.115 – Condotta dei venditori</i>	<i>Pag. 38</i>
<i>Art.116 – Spunta giornaliera</i>	<i>Pag. 38</i>
<i>Art.117 – Esercizio temporaneo ed occasionale</i>	<i>Pag. 39</i>
<i>Art.118 – Produttori agricoli</i>	<i>Pag. 39</i>
<i>Art.119 – Artigiani e mestieri ambulanti</i>	<i>Pag. 39</i>
<i>Art.120 – Mercati di gente d'affari</i>	<i>Pag. 40</i>

Norme igieniche sanitarie

<i>Art.121 – Attrezzature ed esposizione della merce</i>	<i>Pag. 40</i>
<i>Art.122 – Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari</i>	<i>Pag. 40</i>
<i>Art.123 – Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari</i>	<i>Pag. 41</i>

TITOLO X – SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

<i>Art.124 – Norme di polizia amministrativa</i>	<i>Pag. 43</i>
<i>Art.125 – Agibilità dei luoghi di pubblico spettacolo</i>	<i>Pag. 43</i>
<i>Art.126 – Spettacoli e trattenimenti pubblici</i>	<i>Pag. 43</i>
<i>Art.127 – Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzarsi nell'ambito di manifestazioni occasionali</i>	<i>Pag. 43</i>
<i>Art.128 – Impianti tecnologici</i>	<i>Pag. 43</i>

TITOLO XI – QUIETE PUBBLICA

<i>Art.129 – Norme ed orari per le attività rumorose</i>	<i>Pag. 45</i>
<i>Art.130 – Misure preventive</i>	<i>Pag. 45</i>
<i>Art.131 – Attività temporanee</i>	<i>Pag. 45</i>
<i>Art.132 – Rumori in case di abitazione</i>	<i>Pag. 45</i>
<i>Art.133 – Uso di segnalazioni acustiche</i>	<i>Pag. 46</i>
<i>Art.134 – Venditori e suonatori ambulanti</i>	<i>Pag. 46</i>
<i>Art.135 – Rumori fastidiosi</i>	<i>Pag. 46</i>
<i>Art.136 – Locali pubblici</i>	<i>Pag. 46</i>
<i>Art.137 – Vendita di strumenti musicali e sonori</i>	<i>Pag. 46</i>

<i>Art.138 – Carico e scarico di merci</i>	<i>Pag. 46</i>
<i>Art.139 – Suono delle campane</i>	<i>Pag. 47</i>
<i>Art.140 – Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico</i>	<i>Pag. 47</i>

TITOLO XII - SANZIONI

<i>Art.141 – Accertamento e sistema sanzionatorio</i>	<i>Pag. 48</i>
<i>Art.142 – Sanzioni accessorie</i>	<i>Pag. 48</i>
<i>Art.143 – Sequestro e custodia di cose</i>	<i>Pag. 48</i>
<i>Art.144 – Determinazione delle sanzioni</i>	<i>Pag. 48</i>
<i>Art.145 – Sospensione dei titoli</i>	<i>Pag. 50</i>

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art.146 – Entrata in vigore del regolamento</i>	<i>Pag. 51</i>
--	----------------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana

Il presente regolamento è volto alla tutela dell'integrità del patrimonio e demanio pubblico del comune ed attende al pacifico svolgimento della vita cittadina garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento delle comunità e disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme

All'attività di vigilanza sovrintende il Sindaco o suo delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

L'Amministrazione Comunale ha la possibilità di nominare propri accertatori amministrativi appositamente incaricati per le specifiche materie ai sensi delle leggi regionali vigenti.

Gli appartenenti alla polizia locale e gli accertatori amministrativi, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno effettuare ispezioni in tutti i luoghi, diversi dalla privata dimora, dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale con l'obbligo di redigere apposito verbale ed inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

Art. 3 – Definizioni

Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "spazio o suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi, il suolo, il soprassuolo ed il sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati come sopra indicati, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni - regime generale degli atti di assenso

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- d) previo pagamento di tasse, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;

- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo rilasciato sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 5 - Modalità per la richiesta dei titoli

Le relative richieste devono essere indirizzate con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando previsto, e con preciso riferimento al titolo richiesto.

L'istanza deve contenere, oltre i dati anagrafici del richiedente: l'esatta indicazione della ragione sociale per le persone giuridiche, il codice fiscale, la motivazione o il programma di ciò che si intende attivare, la sottoscrizione e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme di legge e quelle del presente regolamento comunale oltre alle norme per il procedimento amministrativo che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di polizia amministrativa saranno anche osservate le disposizioni legislative speciali in materia.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da tecnici abilitati incaricati a cura e spese dei richiedenti.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 7 - Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni

Tutte le licenze, concessioni, atti di assenso, nulla osta, denunce o comunicazioni di inizio attività, salvo che non sia diversamente stabilito, hanno carattere permanente e sono soggette a comunicazione in caso di mutata situazione di fatto e di diritto esistente al momento del rilascio e per cessata attività.

Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo

Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale la legge non prescrive un'apposita sanzione è definita in via amministrativa con le modalità di cui al presente Regolamento.

In caso di reiterazione di una violazione della stessa indole potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione o della revoca del titolo.

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- **possono essere sospesi** quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;

- **possono essere revocati** quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di reiterato o persistente abuso da parte dei titolare;
- **devono essere revocati** quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
- **decadono** quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- **decadono** quando, senza assenso del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Ove si reputi necessario, il Sindaco, o suo delegato, può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro 30 giorni dalla cessata attività.

Art. 9 - Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta.

Un esemplare del presente regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando della Polizia Locale sede a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

TITOLO II

USO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 9 – Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina tutto quanto concerne l'occupazione di suolo pubblico come definito all'articolo 3 del presente regolamento, mediante manufatti e strutture fisse o mobili.

La presenti norme costituiscono integrazione di quelle particolari stabilite con lo specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 11 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

E' proibita qualunque alterazione, occupazione od uso del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, anche occasionale, protratta nel tempo, senza titolo rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

L'occupazione di spazio o suolo pubblico, salvo quanto diversamente previsto dalle norme per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dal regolamento edilizio per la formazione di cantieri edili, dal codice stradale in termini di sicurezza per la circolazione, è disciplinata dal presente titolo.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e dei portatori di handicap.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Art. 12 – Rilascio della concessione o autorizzazione

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico devono comportare obbligatoria istruttoria da parte del Comandi di Polizia Locale, comportanti la verifica delle condizioni di sicurezza generale delle installazioni o delle opere previste e le norme del Codice della Strada.

Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicati:

- la durata della concessione o autorizzazione;
- la misura dello spazio concesso;
- le condizioni alle quali il Comune subordina il provvedimento;
- le condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca del medesimo.

Ogni atto di concessione deve essere trasmesso al Comando di Polizia Locale per le verifiche e la sorveglianza del caso.

Art. 13 – Obblighi del titolare dell'atto

A pena di inefficacia, il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nel provvedimento deve:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni imposte;
- b) ripristinare l'asfalto o il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
- c) mantenere lo spazio circostante la concessione pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
- d) provvedere durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada;

- e) installare segnalazioni luminose notturne a luce rossa che dovranno rimanere accese fino all'alba e anche di giorno in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

Art. 14 – Revoca dei titoli

In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale può, con provvedimento comportante motivazioni di interesse pubblico, sospendere o revocare la concessione di occupazione di suolo pubblico.

Nei casi urgenza e pericolo per l'incolumità pubblica, gli Agenti della Polizia Locale possono ordinare la sospensione dei provvedimenti e la liberazione del suolo, anche verbalmente. Ciò con l'obbligo di informare i superiori ed i competenti uffici comunali ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

Art. 15 – Installazione di chioschi ed edicole

L'installazione sul suolo pubblico di edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali incroci e nelle curve.

Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Locale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a metri 25 dalle intersezioni stradali e a metri 15 dall'inizio delle curve.

Art. 16 – Carico e scarico di merci

Le operazioni di carico e scarico di merci sono sempre ammesse senza ottenimento della concessione, intendendo che le merci non siano posate sul suolo pubblico.

Le operazioni devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni, il suolo deve essere immediatamente ripulito. In caso di inosservanza, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio con rivalsa nei confronti degli inadempienti.

Art. 17 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica.

L'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi e agli esercizi commerciali, a condizione che non derivi pregiudizio alla circolazione stradale, al libero transito dei pedoni o alla sicurezza.

Art. 18 – Esposizione di merci all'esterno dei negozi

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Art. 19 – Installazione di tende

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio in ordine all'aspetto, decoro e tipologia delle tende che aggettano sul suolo pubblico, tali installazioni non dovranno porre intralcio al transito dei pedoni o sporgere dal marciapiede sulla strada veicolare.

Art. 20 – Festoni e luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21 – Occupazione in occasione di spettacoli e manifestazioni

L'occupazione di suolo pubblico mediante tendoni, palchi, transenne e/o tribune, in occasione di spettacoli, riunioni, manifestazioni civili o politiche siano debitamente autorizzate dalle competenti Autorità o che possano liberamente svolgersi per espressa previsione legislativa comportano, oltre alla concessione per l'occupazione del suolo pubblico, verifica anche sotto l'aspetto della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Per questo motivo l'Amministrazione Comunale può discrezionalmente imporre cautele e modalità esecutive particolari.

Art. 22 – Passi carrabili, accessi e diramazioni

L'attivazione e l'esercizio di passi carrabili, accessi e diramazioni prospettanti il suolo pubblico, deve essere autorizzata in osservanza delle norme edilizie e del vigente Codice della Strada.

Art. 23 – Opere - depositi - cantieri stradali

L'esecuzione di opere o depositi e l'apertura di cantieri stradali sul suolo pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle particolari prescrizioni date dal Comando di Polizia Locale in relazione alle disposizioni del vigente Codice della Strada e relative norme del regolamento di attuazione.

Art. 24 – Chiusura strade pubbliche

È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Qualora si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la richiesta, debitamente motivata, dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima la prevista data di chiusura.

Nella concessione saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

Al richiedente spetta l'organizzazione del cantiere e l'apposizione della prescritta segnaletica di avviso e prescrizione.

Art. 25 – Deroghe

Eventuali deroghe potranno essere accordate per eventi e manifestazioni particolari e, comunque, sempre documentate.

TITOLO III PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

Art. 26 – Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina l'effettuazione della pubblicità esterna e della pubbliche affissioni nel territorio Comunale, con particolare riferimento alle limitazioni e divieti a salvaguardia della sicurezza.

La presenti norme costituiscono integrazione di quelle particolari stabilite con lo specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 27 – Autorizzazione installazione impianti

L'installazione di cartelli, insegne di esercizio, impianti o di altri mezzi pubblicitari, l'effettuazione di altre forme di propaganda e le affissioni, sono soggette ad autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio preposto su richiesta dell'interessato.

L'autorizzazione per le affissioni è espressa tramite l'apposizione di apposito timbro, sul materiale da affiggere.

Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui al regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Art. 28 – Rilascio autorizzazione

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati comporta verifica delle condizioni di sicurezza generale delle installazioni o delle opere previste e le norme del Codice della Strada.

Nell'atto di autorizzazione sono indicati:

1. la durata dell'autorizzazione;
2. l'eventuale concessione o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico;
3. le condizioni alle quali è subordinato il provvedimento;
4. le condizioni che portano alla decadenza o revoca del provvedimento;

Ogni autorizzazione deve essere trasmessa al Comando di Polizia Locale per le verifiche e la sorveglianza del caso.

Art. 29 – Installazione fuori dal centro abitato

Il posizionamento di cartelli, insegne d'esercizio o altri impianti e mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, lungo strade di proprietà non comunale, è disciplinato dal vigente codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 30 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

Secondo le specificazioni del regolamento specifico, le tipologie pubblicitarie oggetto del presente titolo sono classificate in:

- a) - pubblicità ordinaria;
- b) - pubblicità effettuata con veicoli;
- c) - pubblicità effettuata con pannelli luminosi;
- d) - pubblicità effettuata con proiezioni;
- e) - pubblicità varia;

f) - pubblicità sanitaria.

Art. 31 – Installazione e manutenzione

Ogni installazione pubblicitaria deve essere realizzata nel rispetto della normativa di sicurezza.

Le installazioni sono consentite fuori dei centri abitati alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dal Codice della Strada e dal regolamento di attuazione.

All'interno del centro abitato, delimitato ai sensi del vigente Codice della Strada, si osservano le disposizioni di cui al piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni determinato dal Comune.

Ai fini del pubblico decoro, ogni installazione pubblicitaria deve essere costantemente mantenuta in perfetto stato di manutenzione.

Deroghe alle distanze minime lungo strade urbane di quartiere e strade locali sono concesse, sempre che non sia arrecato disturbo alla segnaletica stradale.

Art. 32 – Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità ad un piano generale degli impianti da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dalla legge.

Il piano degli impianti pubblicitari determina:

- gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna ed annessa all'arredo urbano;
- la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.;
- i luoghi e gli edifici in cui l'installazione non è consentita.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Art. 33 – Divieti di installazione di pubblicità ed affissioni

L'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi genere e tipo è vietata:

1. nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali se non con il consenso dell'Autorità posta a tutela del vincolo;
2. sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze;
3. fuori degli spazi predisposti dell'Amministrazione Comunale;
4. nelle intersezioni stradali comprese le aree private, ai fini della sicurezza, quando la pubblicità esercitata con automezzi attrezzati per la pubblicità a vela.

Nelle adiacenze degli edifici adibiti ad attività culturali, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

Art. 34 – Obblighi del titolare della autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dell'Amministrazione Comunale, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca della autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Ogni cartello o mezzo pubblicitario deve riportare i seguenti dati:

- indicazione del Comune
- nome del titolare dell'impianto
- numero dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso sulla domanda.

Art. 35 – Decadenza o revoca della autorizzazione

Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'autorizzazione;
- la violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico;
- il mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità o affissioni.

Art. 36 - Vigilanza

L'Amministrazione Comunale vigila, a mezzo della Polizia Locale e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente titolo.

L'Amministrazione Comunale dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dopo che la diffida notificata all'interessato è risultata infruttuosa, con addebito delle spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione, l'Amministrazione Comunale, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi i mezzi pubblicitari esposti abusivamente devono essere sequestrati al fine di confisca a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nel verbale di sequestro è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita dall'Amministrazione Comunale, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

TITOLO IV DECORO CITTADINO

Art. 37 – Decoro cittadino

Nelle occupazioni di spazio o suolo pubblico per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc., oltre alle disposizioni contenute nei titoli precedenti e nel codice stradale, l'Amministrazione Comunale deve tenere conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

A detto scopo, tutti i manufatti, approvati all'occupazione, sono sottoposti alla vigilanza da parte degli uffici comunali competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o che ne venga modificata la forma o l'aspetto dei medesimi.

Art. 38 – Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco, ogni volta ne venga riconosciuta la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

Art. 39 – Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere tenuti in buono stato di manutenzione ed assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Art. 40 – Cartelli – affissioni ed iscrizioni

Salvo quanto espressamente disposto dal titolo terzo del presente regolamento è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Art. 41 – Collocamento di targhe e lapidi

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge con riferimento al Codice della Strada e del Regolamento Edilizio, sulla base di disegni, modelli e fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto dal caso.

Art. 42 – Battitura di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto tra le ore 08.00 e le ore 10.00 ed in modo da non recare molestia al vicinato, agli inquilini sottostanti e passanti.

Art. 43 – Esposizione di biancheria ed effetti lettereci

È vietato sciorinare, esporre effetti lettereci, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico in modo visibile dal suolo pubblico.

All'interno degli stabili tali operazioni sono possibili a condizione che non venga recato danno alle persone che ivi abitano e transitano.

Art. 44 – Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme, nelle proprietà private esposte alla pubblica vista sono vietate le esposizioni, il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

Art. 45 – Baracche ed orti

Ferma l'osservanza del regolamento edilizio, è vietato costruire o posizionare baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, con caratteristiche di stabilità o precario.

Nel centro abitato è vietata altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Art. 46 – Fumi ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme legislative in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti. Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22 alle ore 6.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

E' vietato provocare fumi che arrechino danno o molestia alla collettività.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano occasionalmente compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere autorizzati.

É comunque vietato:

1. eseguire le operazioni suddette in luogo pubblico;
2. compiere le operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dal Comune.

Art. 47 - Edifici e impianti di pubblico interesse

E' vietata l'indebita utilizzazione di strutture e beni demaniali.

E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe viarie, frecce direzionali ed alle strutture relative alla segnaletica stradale come spartitraffico, cartelli, semafori etc., nonché alle lanterne, lampade, pali e condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E' inoltre vietato danneggiare le condutture dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento, le condutture del gas ed in genere tutti gli impianti di interesse pubblico.

E' fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato.

Art. 48 – Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

E' vietato altresì usare le fontanelle, le fontane e vasche, per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 49 - Viali e giardini pubblici

Nei giardini e parchi pubblici, è fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi pubblici se non espressamente consentito;
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- f) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- g) introdurre ciclomotori e motocicli;

Nei Centri Sportivi Comunali è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere.

E' vietato danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi Comunali e nei Centri Sportivi Comunali.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Nei giardini e parchi pubblici, sono altresì vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

Art. 50 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate, ubicate nel centro abitato, dovranno recingere i terreni stessi in modo che nessuno vi si possa liberamente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Comune anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la tutela e il decoro dei beni pubblici.

Art. 51 – Atti vietati sulle strade

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali, e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

E' parimenti vietato l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Art. 52 - Custodia di fanciulli e persone incapaci

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci, per età o malattia, di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

Art. 53 - Atti contro il decoro - la decenza e la moralità

In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale.

E' altresì vietato il nuoto ed il bagno fuori dei luoghi che saranno stabiliti dal Comune.

E' anche vietato: sdraiarsi nelle strade, piazze etc.; arrampicarsi sui monumenti, sulle inferriate, sulle cancellate, sugli alberi, muri di cinta, edifici etc.; introdursi, sdraiarsi e fermarsi sotto androni e portici per dormire e compiere comunque atti contrari alla quiete e al decoro cittadino.

E' vietato soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine ed agli orinatoi pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano.

E' pure vietato allontanarsi dai servizi igienici e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

Art. 54 – Deturpamento

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

E' comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

TITOLO V

NETTEZZA PUBBLICA

Art. 55 – Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi materiale di rifiuto.

I rifiuti devono invece essere depositati o conferiti nei luoghi espressamente stabiliti dal Comune con lo specifico Regolamento del Servizio di nettezza urbana.

Ai trasgressori, oltre alla sanzioni stabilite dallo specifico Regolamento, è obbligato all'immediata asportazione dei rifiuti o alla refusione delle spese in caso di esecuzione d'ufficio.

Art. 56 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato smaltire rifiuti senza far uso dell'apposito servizio comunale e porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici od immondizie, devono essere collocati nei siti indicati dal gestore del servizio e nei tempi e con i modi prescritti.

Tutti gli stabili, ove si da luogo a produzione di rifiuti ed immondizie, dovranno, a cura del proprietario o dell'amministratore, essere dotati di deposito atto ad accogliere i recipienti di cui sopra, in attesa che questi, vengano collocati per il ritiro negli orari indicati.

Tale deposito deve essere conformato in modo da impedire esalazioni o comunque molestia alle persone.

Art 57 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici, di attività di servizio ed ogni altra, esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro esercizi.

Oltre le ore 10.00 è vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni; dette operazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo o fastidio alla cittadinanza.

Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto terzi, qualora occupino con scale, sgabelli o altri arnesi il suolo pubblico dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione non è data per le strade prive di marciapiede, salvo per operazioni che rivestono carattere di assoluta urgenza debitamente constatata dalla Polizia Locale.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che la base sia custodita da persona idonea allo scopo.

Art. 58 - Occupazione di aree pubbliche – Obblighi dei concessionari

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, locali di trattenimento e simili, ed a quanti altri occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

I tavolini e le sedie da esporre davanti agli esercizi devono essere solidi e decorosi.

Art. 59 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, cortili, le scale, le tettoie ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza e decoro. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 60 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche.

E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura dei veicoli o di cose personali in genere.

Sono parimenti vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore.

Fatto salvo l'esercizio delle attività itineranti, è proibito lavorare sulle porte o sull'ingresso delle case, botteghe o magazzini quando queste aggettano direttamente sulla pubblica via.

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art. 61 - Cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono sulla sede stradale, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo o nocimento alla circolazione, alle persone e cose.

Art. 62 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo di provvedere a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il marciapiede, per l'intera larghezza e per tutta la lunghezza dei loro stabili. In assenza di marciapiede dovrà essere pulita l'area antistante il solo accesso e vetrina.

In presenza di ghiaccio dovrà essere sparso del sale e del materiale antisdrucchiolo. E' vietato gettare e spandere acqua.

Nel caso di formazioni di ghiaccio o neve sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al primo comma dovranno provvedere alla loro rimozione.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati. In caso di abbondanti nevicate può essere ordinato lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi per causa di sicurezza, concedendo il getto della neve sul suolo pubblico sotto cautela e responsabilità dei proprietari interessati.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione.

E' sempre vietato ostruire con la neve scarichi e pozzetti stradali.

Gli obblighi di cui sopra incombono ai proprietari degli edifici per il tratto corrispondente.

Art. 63 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

E' vietato il volantinaggio con manifesti, opuscoli o fogli pubblicitari che procuri imbrattamento delle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico e che possano arrecare disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.

Art. 64 – Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione (quali inerti per l'edilizia, terra, sabbia, limature, segature, detriti vegetali, ecc.), deve essere effettuato con veicoli idonei al trasporto stesso, attuando i dovuti accorgimenti per evitare la dispersione dei materiali sul suolo o nell'aria.

Il trasporto delle sostanze polverose dovrà essere convenientemente coperto.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico imbrattato.

Art. 65 – Uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici ostruendoli con oggetti e materiali che possano intasare le condutture, nonché introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque sia nel godimento di una abitazione, deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico delle latrine, dei lavandini, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione stessa ed in quelle sottostanti. Deve pertanto provvedersi alla costante manutenzione degli scarichi in modo da evitare qualsiasi intasamento e dispersione dei reflui sul suolo pubblico.

Tutti i reflui di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale o, in mancanza, trattati con i sistemi prescritti dal vigente Regolamento di fognatura.

Sul suolo pubblico è vietato lo stillicidio, il percolamento o lo scarico sul suolo delle acque piovane provenienti dai tetti, dalle aree cortili o da altre aree e spazi privati. Gronde e canali devono pertanto essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza.

Art. 66 – Pulizia dei colatori laterali

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla costante e periodica manutenzione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'efflusso delle acque sulla sede stradale e intralciare la circolazione veicolare.

Art. 67 – Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare od immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane nei fossi e corsi d'acqua.

I canali, le rogge ed i fossi che scorrono all'interno dell'abitato e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 cm. dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e mantenuti liberi da occlusioni in modo che non sia alterato il deflusso delle acque e che non venga dato luogo ad esalazioni nocive.

Art. 68 – Strade campestri

Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Eventuali deroghe, sull'utilizzo o limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal Responsabile del Servizio Tecnico per ragioni di sicurezza, igiene o pubblica utilità.

TITOLO VI

DETTENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 69 – Diritti degli animali

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nel confronti degli animali.

E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

Art. 70 – Circolazione degli animali

E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile.

Nelle piazze, vie, altre aree pubbliche od aperte al pubblico, è proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

E' vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di grande comunicazione.

E' vietata la circolazione di animali sulle aiuole, negli spazi pubblici a verde, nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali.

Art. 71 – Animali pericolosi

Gli animali pericolosi non potranno essere introdotti nell'abitato senza le necessarie precauzioni atte ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

E' vietata per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

E' pure vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e qualsiasi pratica per domare animali di qualsiasi specie.

Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 72 – Detenzione di animali

La detenzione di animali di qualunque tipo è soggetta alle norme legislative e regolamentari di rango superiore che ne disciplinano la materia sotto l'aspetto sanitario e veterinario.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito.

Nei casi sopraccitati la Polizia Locale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione. Ove la diffida non venga osservata la Polizia Locale potrà disporre l'allontanamento coattivo.

Art. 73 - Piccioni

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco può disporre la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfoltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 74 – Detenzione di cani

I cani devono essere sempre denunciati ai competenti uffici comunali dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e tatuati.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, pericolo o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

Nei luoghi privati, cui si acceda liberamente, potranno anche essere privi di museruola purché siano tenuti legati in modo da non recare danno alle persone. I cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo chiuso o recintato in modo che non possano recare danno alle persone. Potranno poi venire sciolti nelle ore notturne, sempre che l'accesso a detti luoghi sia precluso.

E' fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai metri 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie. Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00/5,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo.

Art. 75 – Circolazione dei cani

I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico privi di museruola a panierino, o accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli, e di un collare con il nome e l'indirizzo del proprietario. I cani di grossa taglia e quelli di indole aggressiva o che comunque incutano spavento o diano molestia alle persone, dovranno inoltre essere sempre tenuti a guinzaglio, ben solido, di lunghezza non superiore a cm. 70, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose dei quali il proprietario e il detentore sono ritenuti responsabili.

Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola:

- 1) i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
- 2) i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- 3) i cani guida per i ciechi;
- 4) i cani adibiti ai servizi di Polizia;
- 5) i cani della protezione civile e quelli di pubblica utilità.

I cani trovati a vagare in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza la prescritta museruola, potranno essere accalappiati ed affidati alle strutture di accoglienza canina comunale o convenzionata, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti della cattura a cura della Polizia Locale ed a essi saranno addebitate le spese di cattura e mantenimento.

Trascorso il termine di 60 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto della normativa vigente.

Art. 76 – Detenzione di cani od altri animali che disturbano la quiete pubblica.

E' vietata, nel centro abitato, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insudiciamenti, cattivi odori, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata, il Sindaco potrà disporre per il sequestro dell'animale, fino ad un massimo di 60 giorni, da collocare nel canile municipale o presso servizi veterinari delle unità sanitarie locali, le cui spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al trasgressore.

Art. 77 – Imbrattamento da parte degli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti del suolo pubblico cagionati dagli escrementi degli animali.

E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali in luogo pubblico o aperto al pubblico di rimuovere gli escrementi e pulire il verde o suolo pubblico imbrattato.

Durante la circolazione dei cani, i proprietari o chi ne ha la custodia momentanea devono dimostrare la detenzione di idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli animali.

La Polizia Locale, oltre alla sanzione amministrativa, controllerà l'esecuzione della sanzione accessoria della immediata nettezza del suolo pubblico. In caso di inosservanza disporrà con servizio pubblico di nettezza urbana con spese a carico del trasgressore.

Art. 78 – Norme di rinvio

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale ad analoghe disposizioni legislative o regolamentari di rango superiore.

Per la prevenzione del randagismo, per i casi sospetti di rabbia od altre malattie, si applicano le norme in vigore relative ai servizi veterinari.

TITOLO VII

NORME DI SICUREZZA

Art. 79 - Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente previsto da precise disposizioni legislative e regolamentari di rango superiore, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione Comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 80 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 500 mc dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con le scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 81 – Detenzione combustibili in abitazioni o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione è permessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

Nei box o altri locali di ricovero veicoli, è vietato detenere carburanti o altro materiale infiammabile.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

Nei solai e' vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma comunale di prevenzione incendi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo per la conduzione di gas, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni per la conduzione di gas dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica;
- d) le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- e) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivo di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel "Certificato di prevenzione incendi".

Art. 82 – Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile

E' vietato accatastare o tenere accatastate, anche allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Ufficio Tecnico Comunale riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile nelle pertinenze.

Art. 83 – Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, di pasticceria, di pizzeria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione provoca l'immediata decadenza della stessa.

Art. 84 – Uso di fiamme libere

Nell'ambito abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici statali di P.S. o altri Enti, deve essere sempre informato il Comando di Polizia Locale, il quale può integrare con proprie prescrizioni gli atti autorizzatori senza pregiudizio del titolo e delle eventuali prescrizioni già in esso contenute.

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere;
- d) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi;

- e) accendere fuochi ad una distanza inferiore di 100 metri da fabbricati di ogni tipo o che creino fumo e disturbo alle abitazioni viciniori ed alla circolazione.
- f) ***Nei parchi pubblici l'accensione e l'utilizzo di barbecue di ogni genere. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Comando di Polizia Locale in occasione di manifestazioni particolari.***

Fuori dal centro abitato e in osservanza alla distanza predetta, la combustione all'aperto di materiale di origine vegetale è sempre autorizzata ai fini agricoli o boschivi, ma deve essere attivata in condizione di massima sicurezza in modo da evitare possibili propagazioni, deve essere tenuta costantemente controllata da personale in numero sufficiente all'entità della combustione autorizzata. La combustione deve obbligatoriamente essere evitata o comunque interrotta qualora particolari condizioni atmosferiche creino condizioni di pericolo o di disturbo alla circolazione ed all'abitato.

Art. 85 – Trasporto oggetti scomodi e pericolosi

E' vietato trasportare a mano oggetti che per peso o volume siano sproporzionati all'età ed alle forze di chi deve trasportarli.

E' vietato il trasporto di strumenti ed oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli ed altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone. E' in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti o oggetti taglienti.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di metri 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

Art. 86 – Protezione da schegge

I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto a impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere

Art. 87 – Getto di cose

È proibito lanciare, gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altri oggetti.

In caso di comprovata necessità il getto di cose potrà essere autorizzato dal Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale che stabilirà di volta in volta le modalità da adottare.

Art. 88 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari utili alla sicurezza della circolazione stradale ed a protezione da pericoli e disturbi alle persone.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte dovrà tenersi acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti od altri o riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Le suddette installazioni dovranno essere eseguite conformemente a quanto disposto nel titolo autorizzativo.

Art. 89 – Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione ed assicurato in modo da evitare qualsiasi caduta di calcinacci, tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

In caso di guasti e rotture dei canali di gronda o pluviali, questi dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

Art. 90 – Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, si provvederà d'ufficio a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione sanzionatoria prevista dal vigente codice penale.

Art. 91 – Manutenzione aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve immediatamente provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura alla cittadinanza ed Ufficio Tecnico Comunale.

Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 92 – Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 93 – Esposizioni sulla pubblica via

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Il responsabile comunale incaricato la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Art. 94 – Verniciatura di manufatti

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati adottando apposite cautele

Art. 95 – Atti contrari alla sicurezza

Salvo quanto previsto dal precedente Titolo II del presente regolamento, nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell'Autorità comunale fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà pubblica o equiparata.

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

E' parimenti vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione o di altri servizi pubblici e della segnaletica stradale, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Art. 96 – Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati nelle ore notturne. Ove non vengano illuminati dovranno essere chiusi durante l'orario stabilito dall'Autorità Comunale.

Art. 97 – Intralcio alla circolazione

E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

E' vietato mendicare nelle vicinanze od in corrispondenza di luoghi di culto, monumenti o di uffici pubblici.

Nella mendicizia è vietato l'impiego di minori o mostrare menomazioni fisiche ai fini della sensibilizzazione pubblica.

Sono ammesse le raccolte di fondi e simili per finalità religiose, politiche e sociali con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia.

E' in ogni caso vietato esercitare costrizioni e molestie sul pubblico.

Art. 98 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti sulla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione,

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque tali da non contrastare con la viabilità comunale.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare lo svolgimento delle manifestazioni e dei cortei.

Gli organizzatori dovranno sottostare alle prescrizioni impartite dalla Polizia Locale.

Art. 99 – Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto. L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati per iscritto da parte

dell'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Locale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

La ditta assuntrice del servizio di trasporto funebre dovrà disporre l'accompagnamento del corteo mediante proprio personale posto in testata del corteo medesimo. Il personale dell'impresa funebre dovrà indossare una decorosa divisa.

Art. 100 – Trasporto pubblico

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico, anche soltanto transitanti sul territorio comunale, è vietato:

1. fumare nelle vetture;
2. gettare cose od oggetti dalle vetture;
3. salire o scendere quando la vettura è in moto;
4. salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
5. salire quando la vettura sia segnalata completa;
6. parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
7. insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
8. occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
9. sputare all'interno e fuori delle vetture;
10. portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
11. essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
12. cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
13. distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
14. mendicare.

Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi agli appositi sostegni o altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

1. mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
2. osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri richiedendo, all'occorrenza, l'ausilio della Polizia Locale;
3. tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Sui mezzi pubblici è ammesso il trasporto dei cani o di animali alle seguenti condizioni:

- a) ogni viaggiatore può portare con sé solo un cane, sia esso un cane da guida o da caccia o di piccole dimensioni (cagnolino). Il cane deve essere munito di museruola a panierino e di guinzaglio. Su ogni vettura è ammesso un numero massimo di due cani. Mentre i cani guida sono ammessi gratuitamente purché accompagnino un cieco munito di tessera che dà diritto all'accompagnatore, per tutti gli altri cani dovrà essere acquistato un biglietto alla tariffa in vigore;
- b) il cane da caccia deve essere tenuto al guinzaglio dal cacciatore e portato verso l'uscita, in maniera da non ingombrare il passaggio; il cagnolino deve essere tenuto in braccio, ed in modo che non arrechi disturbo ai passeggeri;
- c) i cani guida e i cagnolini sono ammessi in vettura senza limitazioni di orario; l'ammissione dei cani da caccia è limitata dall'inizio del servizio fino alle ore 08.00 e dalle ore 19.00 fino al termine del servizio.

Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso di valido documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogniqualvolta ne venga richiesto.

Il personale in servizio sulle vetture pubbliche è tenuto a far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, a ritirare i documenti di viaggio riconosciuti non validi e a farne rapporto alla Direzione.

Art. 101 – Carovane di nomadi

Ai nomadi è vietato transitare con i loro carri, roulottes o baracconi per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche, La sosta dei medesimi potrà essere consentita solo alla periferia della città e negli spazi che saranno appositamente indicati dall'Autorità Comunale.

I nomadi, nei loro accampamenti, dovranno evitare atteggiamenti e comportamenti contrastanti con la pubblica decenza. Tuttavia, se la presenza, specie se massiccia, di dette persone possa essere pregiudizievole per la tutela dell'ordine pubblico o per motivi di ordine igienico - sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, senza essere iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso, unicamente alle proprie cose.

Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l'Autorità di P.S., sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva l'eventuale denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice Penale.

Senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sul territorio comunale è vietata ogni forma di campeggio od attendamento.

Art. 102 – Variazioni anagrafiche

Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita con altre per motivi diversi da quelli del comma precedente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari, entro 48 ore, è obbligato a darne comunicazione al Comune.

Art. 103 – Uso di contrassegni del Comune

Senza autorizzazione è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere associazioni, esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO VIII

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 104 – Norme generali

Le norme del presente Titolo, si applicano in modo residuale a leggi o regolamenti di rango superiore che disciplinano la materia.

Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale. Quindi come luogo di fabbricazione si intende anche un deposito, con o senza smercio di prodotti, nonché i luoghi di attività che producono servizi.

Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Art. 105 – Denuncia d'inizio attività

Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo deve darne preventiva comunicazione ai competenti Uffici del Comune.

L'obbligo di comunicazione è assolto, in funzione delle specifiche norme, o con la richiesta di Nulla Osta all'attività produttiva di cui agli articoli 2.7.1, 2.7.2 e 3.1.8 del Locale Regolamento d'Igiene o con Denuncia di Inizio Attività.

La comunicazione da facoltà di iniziare immediatamente l'attività, subito dopo la sua presentazione, purché sussistano tutti i requisiti e presupposti di legge fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Sono escluse le attività insalubri, nonché quelle complesse soggette a preventivi accertamenti di prevenzione incendi e tutela ambientale e quelle il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistico ed ambientali locali le quali potranno essere avviate solo dopo l'assenso del Comune.

La denuncia vale ad attestare, sotto la responsabilità del denunciante, l'idoneità e la corrispondenza dell'attività alle norme vigenti in materia di impiantistica, di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro e vale ad ottemperare anche agli eventuali obblighi sanitari. Essa deve essere corredata delle documentazioni e quant'altro eventualmente occorrente nei singoli casi per attestare la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti per la specifica attività.

La denuncia si intende presentata fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare da tutti gli adempimenti e/o dal possesso di tutte le eventuali autorizzazioni o atti di assenso previsti dalla normativa vigente.

Art. 106 – Modifiche, controlli e cessazioni

Analoga comunicazione deve essere presentata al Comune nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti esistenti, così come per il mutamento di proprietà dell'azienda e il mutamento della ragione sociale.

Il Comune può procedere, in qualsiasi momento a sopralluoghi e controlli.

Anche la cessazione di un'attività produttiva deve essere comunicata al Comune tramite l'Ufficio competente, entro il termine di giorni quindici dalla data di cessazione.

In caso di mancata denuncia o di mancato ottenimento del titolo abilitativo all'insediamento dell'attività produttiva, il Comune, acquisiti i necessari pareri tecnici se richiesti, può sospendere o

ordinare la chiusura dell'attività o sospenderne l'esercizio per il tempo necessario a regolarizzare la relativa posizione.

Art. 107 – Esercizio di mestieri girovaghi e di arte varia

Nessuno pur in possesso della licenza di P.S. rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18/6/1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione può esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi o di arte varia nel territorio del Comune, senza aver preventivamente ottenuto gli atti di abilitazione ed assenso occorrenti in relazione alla specificità del caso ovvero aver presentato denuncia di inizio attività, ed assolto l'obbligo relativo al pagamento del tributo, quando dovuto, per l'occupazione del suolo pubblico.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o a norma di regolamento.

TITOLO IX

ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 108 – Principi

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale ed eventuali norme contenute in programmazioni o specifici regolamenti di settore.

Chiunque esercita il commercio al dettaglio, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione o somministrazione deve essere in grado di dimostrare la liceità dell'attività esercitata mediante l'esibizione degli eventuali atti di autorizzazione, nulla osta o comunicazioni previsti dalla normativa vigente.

Le persone diverse dai titolari ed addette all'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione, in occasione di controlli, devono essere in grado di dimostrare il loro rapporto di dipendenza.

Chiunque esercita il commercio all'ingrosso, attivando depositi, magazzini o simili, deve comunicare l'inizio attività con le modalità indicate nel titolo VIII. I locali devono rispettare i requisiti urbanistici, igienico-sanitario e di sicurezza per la pubblica incolumità. L'attività non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Anche gli artigiani iscritti all'albo successive modifiche, che esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione e gli imprenditori e produttori agricoli sono soggetti alla comunicazione di cui al comma precedente per quanto riguarda l'attivazione di depositi e magazzini.

Art. 109 – Disposizioni comuni all'attività

Coloro che esercitano un'attività di vendita o somministrazione, nelle sue diverse forme, non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la prestazione, secondo l'ordine della richiesta e nelle quantità richieste dai consumatori, a chi ne corrisponda il dovuto prezzo. E' fatta salva l'azione giudiziaria in sede civile da parte dell'acquirente.

Gli stessi esercenti non possono inoltre occultare od accaparrare merci in modo alcuno, fatte salve le sanzioni penali vigenti in materia.

Le attività devono essere esercitate in osservanza degli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposito atto di coordinamento.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni, deve essere preventivamente comunicata all'ufficio comunale competente per il commercio.

Il pane deve essere venduto a peso.

Nei punti di vendita il pane deve essere conservato, al riparo dalla polvere e fuori dal contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente puliti e con tanti scomparti separati quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

La consegna del pane e di altri alimenti al domicilio dell'acquirente deve essere effettuata con idonei involucri preconfezionati, chiusi in negozio e trasportati con appositi contenitori puliti. Quando il trasporto di alimenti avviene con l'utilizzo di veicoli destinati a tale scopo, l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale corrispondente alla vigente normativa.

Per quanto attiene all'obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita, i commercianti dovranno attenersi alle disposizioni legislative vigenti

Coloro che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi chiusi hanno inoltre l'obbligo di indicare in modo ben visibile sopra ogni pacco il peso e la qualità della merce in esso contenuta.

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto o vendute usando strumenti metrici conformi e sottoposti alle verifiche periodiche secondo la normativa vigente in materia e che dovranno essere sempre puliti e collocati in luogo ben visibile ai compratori.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Commercio su aree private

Art. 110 – Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente ed urbanisticamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere di commercio che vi si effettua, e dovrà essere provvisto unicamente dei generi contemplati nell'autorizzazione commerciale.

L'Autorità Comunale potrà sempre proibire l'installazione di impianti commerciali complementari, qualora non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi, o per ogni ragione di pubblico interesse.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio, inoltre, nei negozi alimentari, non possono accedervi animali.

E' vietata l'esposizione di alimenti fuori dai negozi se non in apposite vetrinette o comunque adeguatamente protetti da inquinamenti ed insudiciamenti.

E' sempre vietato posare a terra anche momentaneamente merci o contenitori con generi commestibili.

Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 111 – Requisiti dei locali e aree esterne

I pubblici esercizi devono essere tenuti puliti costantemente ed illuminati adeguatamente nelle ore in cui sono aperti al pubblico.

Nei locali non possono essere eseguite operazioni o tenuti atteggiamenti che possano riuscire indecorosi o antigienici.

L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme sanitarie e saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove autorizzazioni o subingressi, al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture commerciali e della rete distributiva cittadina. I titolari, ove non sussistano le condizioni richieste, dovranno provvedere conformemente entro il termine stabilito dall'Autorità comunale.

Le aree esterne da adibire alla somministrazione dovranno essere autorizzate ed approntate nel pieno rispetto della protezione dell'inquinamento degli alimenti da parte di agenti inquinanti e della sicurezza degli avventori.

Oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento di Igiene, negli esercizi pubblici di somministrazione gli alimenti e le bevande anche a base di estratti e di aromi, devono rispondere ai requisiti di legge, essere conservati con le modalità atte al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche; le bevande devono essere diluite solo al momento dell'impiego con acqua potabile, gassata o minerale.

I prodotti in vendita devono essere protetti dal contatto del pubblico, dalla polvere e dagli insetti.

In particolare:

- 1) le acque minerali e le bevande gassate devono essere conservate nei recipienti originali, che vanno tenuti chiusi fino al momento della vendita e della miscita, al riparo dalla viva luce e lontane da sorgenti di calore. Una volta iniziate, le bottiglie devono essere tappate e mantenute refrigerate o adeguatamente conservate;

- 2) il latte e derivati devono essere conservati rigorosamente alle temperature previste dalla normativa vigente e all'interno del frigorifero. È ammessa la tenuta per ogni banco di un solo contenitore di latte aperto per uso estemporaneo da riporre in frigorifero dopo l'uso;
- 3) le bibite, a base di spremuta di frutta o frullati consistenti in emulsioni di polpa di frutta mescolata a latte o ad altri liquidi e a ghiaccio, devono essere preparate, alla presenza del cliente, con prodotti maturi e ben lavati, latte pastorizzato o sterilizzato, ghiaccio per uso alimentare e con appositi apparecchi che evitino il contatto delle mani con le bevande;
- 4) la pasticceria, i dolci, i panini, i tramezzini e simili, nonché ogni prodotto venduto senza l'originaria confezione, devono essere protetti da ogni possibile inquinamento, a seconda del tipo di alimento, in contenitori di vetro o mezzo simile oppure vetrine refrigerate, presi con pinze o altri idonei strumenti;
- 5) i preparati di pasticceria, gastronomia, gelateria e simili, devono avere l'indicazione degli ingredienti;
- 6) oltre alla tabella delle tariffe inerenti la somministrazione, devono essere esposti anche i prezzi praticati per la vendita d'asporto dei prodotti somministrati e di quelli posti in vendita.

Commercio su aree pubbliche

Art. 112 – Commercio itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con singole soste di 1 ora per effettuare le operazioni di vendita.

La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree appositamente individuate dalla Amministrazione Comunale.

A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale: nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

L'attività è altresì vietata lungo la viabilità principale urbana appositamente individuata con provvedimento comunale.

Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese nella distanza di 500 metri dal limite del mercato o fiera.

Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo **A)** è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nelle ore in cui sono concessionari di un posteggio ed a domicilio del consumatore.

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo **B)** sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme in materia di vendita a domicilio.

L'Amministrazione Comunale può adottare particolari altri divieti all'esercizio dell'attività per motivi di viabilità, igiene o pubblica necessità.

Art. 113 – Commercio con posteggio

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione per i posteggi mercatali ed i posteggi sparsi, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posteggi in una fiera o altre manifestazioni occasionali, anche con eventuale criterio di rotazione stabilito dall'Amministrazione Comunale.

In ragione dell'occupazione del suolo pubblico valgono le disposizioni previste dal presente regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico.

Art. 114 – Aree mercato, sagra o fiera

Nella stessa area mercato o di fiera, l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di due posteggi che può organizzare ed utilizzare come unico posteggio pur mantenendo la loro individuale concessione.

Sulle predette aree appositamente individuate, oltre agli operatori commerciali su aree pubbliche tradizionali, possono operare anche fornitori di servizi di pubblica necessità. L'individuazione di tali posteggi, considerati esterni a quelli previsti per l'esercizio dell'attività commerciale, è effettuata dalla Giunta Comunale.

rotazione.

All'interno delle area in questione non possono essere istituiti posteggi per battitori.

A fine di corrispondere alle richieste dei produttori agricoli, gli eventuali posteggi loro riservati, sono assegnati a rotazione tra coloro che ne hanno fatto richiesta. Per i motivi igienici sanitari connessi, non è ammessa l'assegnazione del posteggio per la vendita di animali.

All'interno delle aree mercatali o di fiera, non è consentita la circolazione di veicoli ad eccezione delle carrozzine per infanti ed invalidi.

Gli orari di svolgimento e le prescrizioni di svolgimento dell'attività sono disposte dalla Amministrazione Comunale nel provvedimento di istituzione.

Art. 115 - Condotta dei venditori

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

E' proibito ai commercianti ed agli esercenti altri mestieri itineranti su area pubblica, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto della loro attività.

Art. 116 - Spunta giornaliera

L'occupazione dei posteggi nelle aree mercatali o di fiera deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali stabilita nell'atto di istituzione; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali operatori su aree pubbliche itineranti che si presentassero per la spunta.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale. L'autorizzazione deve essere mostrata ai funzionari incaricati e l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:

- Rispetto del settore merceologico;
- Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
- Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;

- La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Il funzionario incaricato, terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero:

1. per le effettive presenze, ovvero si registreranno gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato l'attività;
2. per presenze, ovvero si registreranno gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

L'assegnazione dei posti liberi è effettuata ad insindacabile giudizio del funzionario incaricato e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.

La graduatoria di effettiva presenza concorrerà alla determinazione per l'assegnazione di eventuali posti che si rendessero disponibili all'assegnazione definitiva.

La disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli sono assegnati principalmente ai venditori di piante e fiori e secondariamente ai primi di spunta del settore alimentare con esclusione dei venditori di prodotti carnei ed ittici.

Art. 117 – Esercizio temporaneo o occasionale

Manifestazioni temporanee – sono quelle manifestazioni non istituzionali, in quanto organizzate da comitati o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.

Su specifiche richieste di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione di alimenti e sole bevande alcoliche, nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o di dolci, di giocattoli, bigiotteria ed oggettistica varia. Il numero dei posteggi varia a seconda dell'organizzazione della manifestazione e comunque è contenuta ad un massimo di 20 operatori.

Esercizio occasionale – Al fine di corrispondere alle abitudini d'acquisto consolidate nel tempo, in particolare in occasione del periodo di commemorazione dei defunti, è ammesso il posizionamento di fioristi nella vicinanza del cimitero, altri luoghi di culto o di manifestazione.

Il periodo, l'orario di vendita e le modalità di esercizio saranno regolati con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Art. 118 – Produttori agricoli

Fuori dalle aree di mercato o di fiera, non si individuano aree da riservare ai produttori agricoli.

L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli deve essere effettuata con l'osservanza delle norme previste nel presente titolo per quanto concerne l'uso dei posteggi, l'orario di vendita e l'esercizio del commercio itinerante.

Art. 119 – Artigiani e mestieri ambulanti

L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni di propria produzione, oltre all'osservanza di norme speciali che ne regolano l'attività, è soggetto alle norme del presente regolamento previste per l'occupazione e l'uso dei posteggi e per l'esercizio del commercio itinerante.

L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma ambulante deve comunque contenersi tra le ore 7,00 e le ore 22.00.

Art. 120 – Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono inoltre invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli e devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo.

Sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Norme igieniche sanitarie

Art. 121 - Attrezzature ed esposizione della merce

I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.

E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.

Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno dello posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.

Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.

I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli.

I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

Art. 122 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, muniti di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dell'ASL. Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.

La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di

acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Art. 123 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

1. *Prodotti surgelati o congelati:* Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.
2. *Carni fresche e prodotti a base di carne:* Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
 - i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
 - è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
 - si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
 - le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.
3. *Prodotti di gastronomia:* Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
 - è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
 - nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
 - i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.
4. *Prodotti della pesca:* Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
 - è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
 - si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
 - le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.

5. *Molluschi bivalvi vivi*: Per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:
- avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare;
 - idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
 - avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
 - è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.
6. *Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi*: La vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.
7. *Vendita di funghi*: La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.
8. *Vendita del pane*: La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
9. *Somministrazione*: Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.

Per la vendita dei generi commestibili e delle bevande, i venditori che esercitano il commercio su aree pubbliche dovranno uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle autorità Sanitaria e Veterinaria.

TITOLO X

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 124 – Norme di polizia amministrativa

Le norme del presente regolamento si applicano anche per il rilascio delle licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa in mancanza dello specifico regolamento.

Tutte le spese di sopralluoghi o verifiche, previste dal presente titolo, sono a carico dell'organizzatore.

Art. 125 – Agibilità luoghi di pubblico spettacolo

L'apertura di luoghi di pubblico spettacolo è subordinata alla verifica dell'agibilità del locale o delle strutture.

Il rilascio della suddetta agibilità è subordinata alla verifica con esito positivo, della solidità e sicurezza dell'edificio o delle strutture, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza.

Art. 126 – Spettacoli e trattenimenti pubblici

L'effettuazione di spettacoli e trattenimenti, sia all'aperto che in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale qualora si tratti di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

L'esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa.

I trattenimenti, spettacoli ed attività suddetti non potranno essere tenuti all'aperto sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale che potrà negarla qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica.

Per le manifestazioni non aventi carattere di pubblico trattenimento, non soggette a licenza o autorizzazione, dovrà essere presentato preventivo avviso al Comune, che potrà comunque negare il proprio assenso ovvero imporre limitazioni e/o divieti a tutela dell'ordine e della quiete pubblica.

Art. 127 – Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzarsi nell'ambito di manifestazioni occasionali

La realizzazione sul suolo pubblico o privato, di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, anche se non indette a fini di lucro, è subordinata ad autorizzazione dell'Autorità Comunale, su richiesta degli interessati, corredata da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante la necessaria solidità ed idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, dovrà essere poi prodotto il certificato di perfetto montaggio rilasciato da professionista qualificato.

In relazione alla complessità dell'allestimento, l'Autorità comunale potrà richiedere la preventiva verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Art. 128 – Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici (elettrici, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Prima dell'inizio della manifestazione, gli Organizzatori dovranno presentare al Comune le certificazioni di conformità degli impianti, previste dalle leggi in materia, a firma d'impiantista abilitato, e corredate dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori - relazione sul materiale utilizzato).

Per gli allestimenti più complessi, l'Autorità comunale, prima di concedere il proprio assenso, potrà richiedere una verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).

Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

Tra i vari padiglioni dovrà essere garantita una distanza minima di 5 metri e comunque atta ad evitare la propagazione delle fiamme in caso di incendi.

TITOLO XII

QUIETE PUBBLICA

Art. 129 – Norme ed orari per le attività rumorose

Di norma, nelle zone residenziali e, comunque, in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, è vietato produrre rumori oltre i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di disturbo sonoro.

Chi esercita un'arte, mestiere, un'attività produttiva e, comunque, un'attività rumorosa, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia ai vicini. Ogni attività che comporti rumore può essere esercitata in tali periodi a condizione che siano assolutamente rispettati i livelli massimi di disturbo sonoro stabiliti dalle vigenti disposizioni per ogni singola destinazione urbanistica del territorio comunale o dal piano comunale di zonizzazione acustica.

In ogni caso, deve essere assolutamente osservato il periodo di quiete e di riposo compreso fra le ore 22,00 e le ore 7,00.

E' sempre facoltà del Sindaco limitare con speciali cautele le attività e il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario.

Potrà essere ammesso l'esercizio di attività artigianali svolte in locali di abitazione e pertinenze, quando siano a conduzione esclusivamente familiare e compatibili con il concetto di residenza.

L'esercizio di attività rumorose sarà vietato dal Sindaco quando, a seguito di referto del competente Servizio A.S.L. si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal piano di zonizzazione acustica o con il presente regolamento.

Art. 130 – Misure preventive

Fatto salvo quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica, l'esercizio di attività rumorose dovrà essere evitato in prossimità di: scuole, ospedali, case di cura e riposo, chiese.

Art. 131 – Attività temporanee

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere esercitate anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentita le competenti autorità.

Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

Art. 132 – Rumori in case di abitazione

Negli appartamenti e nelle abitazioni civili, i motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine da scrivere e da cucire e simili, potranno essere messi in funzione dalle ore 8 alle ore 20.

Oltre tale periodo l'uso degli apparecchi radiofonici, radiotelevisivi e simili è soggetto a particolare cautela per evitare disturbo al vicinato.

Art. 133 – Uso di segnalazioni acustiche

Tenute presenti le disposizioni a tutela della quiete pubblica, sono in genere vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito solo per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del ciclo lavorativo. La durata del suono continuo non può essere superiore a 10 secondi.

Gli apparecchi di allarme installati nelle abitazioni o negli edifici in genere e sui veicoli, devono essere conformi alle vigenti disposizioni e, pertanto, non devono comportare segnalazione continua e illimitata. Il segnale deve essere intervallato e non può superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Art. 134 – Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori ambulanti sia all'esterno che all'interno degli edifici.

In particolare, per i rivenditori ambulanti sarà soltanto premessa la pura annunciazione, a voce moderata ed in modo conveniente, della merce trattata.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia Locale, per la salvaguardia della quiete pubblica.

Art. 135 – Rumori fastidiosi

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in gruppo, tanto di giorno che di notte; l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei locali pubblici e simili, che siano percepibili all'esterno, dalle ore 22 alle ore 7.

Nelle pubbliche strade o nelle aree private è vietata la prova di funzionamento dei motori in prossimità dell'abitato, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, provocando rombi e scoppi.

Art. 136 – Locali pubblici

Le sale da ballo, i cinema ed i locali pubblici devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, che concederà la loro apertura previa osservanza delle opportune cautele.

Art. 137 – Vendita di strumenti musicali e sonori

La dimostrazione per la vendita di strumenti musicali, di apparecchi radio, televisori, grammofoni e simili, può avvenire a condizione però che il suono degli apparecchi sia sempre tenuto a bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 138 – Carico e scarico di merci

Dalle ore 20 alle ore 7,00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc., devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 139 – Suono delle campane

Il suono delle campane per le segnalazioni orarie e religiose è sempre vietato dalle ore 21 alle ore 9. Nelle altre ore il suono dovrà essere in ogni caso regolato in modo da non disturbare la quiete, evitando ripetitività ed intensità delle segnalazioni civile e religiose.

Art. 140 – Valutazione misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Eventuali ordinanze e divieti potranno essere assunti solo a seguito di rilevazioni strumentali attestanti il grado e l'intensità del disturbo sonoro, il quale deve essere valutato utilizzando fonometro di precisione e/o apparecchi conformi ed omologati ai sensi di legge.

Per la misurazione dei disturbo sonoro dovranno essere osservate le disposizioni tecniche d'uso del fonometro e le tecniche prescritte dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari in materia.

TITOLO XII SANZIONI

Art. 141 – Accertamento e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti della Polizia Locale, dagli accertatori amministrativi appositamente nominati, dal Sindaco e dai singoli Assessori per le materie di rispettiva competenza e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono sanzionate con un **minimo di € 25,00** ed un massimo di € 500,00 con un rapporto massimo nel decuplo tra minimo e massimo sanzionabile.

Non è ammesso il pagamento della sanzione a mani dell'agente accertatore.

Autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Sindaco e devono essere inoltrati per il tramite del Comando di Polizia Locale. Il trasgressore può chiedere di essere sentito direttamente dalla predetta autorità la quale deve corrispondere entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Il Comando di Polizia Locale, ricevuti gli atti e tenuto conto della determinazione del Sindaco, mediante ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare oppure adotterà provvedimento di archiviazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento o nei regolamenti specifici, si farà riferimento al Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle ordinanze, alle disposizioni ed ai regolamenti comunali.

Art. 142 – Sanzioni accessorie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla violazione commessa.

In caso di inadempienza, l'Autorità comunale, ricorrendone gli estremi, provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Quando il fatto abbia recato danno a terzi o al Comune, oltre all'applicazione della sanzione, dovrà essere previsto il relativo risarcimento dei danni.

Art. 143 – Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme di legge vigenti

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.

Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'Autorità Amministrativa competente.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.

Art. 144 – Determinazione delle sanzioni

In riferimento all'articolo 152 del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali vigenti che disciplinano le diverse materie, per le violazioni alle norme amministrative contenute nei seguenti articoli è prevista la seguente sanzione amministrativa:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo € 25,00 e nel massimo di € 500,00

TITOLO II - USO DEL SUOLO PUBBLICO

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00

La violazione alle prescrizioni o condizioni fissate nella concessione o autorizzazione sono sanzionate nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 250,00.

TITOLO III - PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

Le violazioni alle norme inerenti la pubblicità sono sanzionate nel minimo di € 75,00 e massimo di € 500,00.

Le violazioni inerenti le affissioni sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO IV - DECORO CITTADINO

Gli articoli 42, 43, 49, 50, 51 e 52 sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 500,00.

Gli articoli 39, 40, 44, 45, 46, 48 e 53 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

Gli articoli 38, 41, 47 e 54 sono sanzionati nel minimo di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO V – NETTEZZA PUBBLICA

Gli articoli 55, 56, 59, 63 e 68 sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 250,00.

Gli articoli 57, 58, 61, 62 e 67 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

Gli articoli 60, 64, 65 e 66 sono sanzionati nel minimo di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO VI – DETENZIONE E CICOLAZIONE DEGLI ANIMALI

La violazione al terzo comma dell'articolo 77 è sanzionata nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 60,00.

Gli articoli 74 e 75 sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 250,00.

Gli articoli 70, 72 e 77 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

Gli articoli 69, 71 e 76 sono sanzionati nel minimo di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO VII – NORME DI SICUREZZA

Gli articoli 96, 97, 98, 99, 100 e 102 sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 250,00.

Gli articoli 84, 85, 89, 93, 94 e 95 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

Gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 101 e 103 sono sanzionati nel minimo di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO IX – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO X – ATTIVITA' COMMERCIALI

Gli articoli 108 e 109 sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 250,00.
Gli altri articoli sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO XI - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO XII - QUIETE PUBBLICA

Gli articoli 132 e 139 sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 250,00.
Gli altri articoli sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

In caso di reiterazione le suddette violazioni si applicano in misura raddoppiata.

L'inosservanza delle disposizioni eventualmente emanate dall'Amministrazione Comunale nelle materie di cui al presente regolamento, se non diversamente sanzionate, sono sanzionate nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 75,00.

Le prescrizioni impartite o aggiunte dall'Amministrazione Comunale nelle materie di cui al presente regolamento, se non diversamente sanzionate, sono sanzionate nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 250,00.

L'inosservanza delle diffide, ordinanze e delle ingiunzioni emanate dall'Amministrazione Comunale, sono sanzionate nel minimo di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.

La mancata esecuzione delle sanzioni accessorie eventualmente disposte sono eseguite d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Art. 145 – Sospensione dei titoli

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per reiterata o recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per inosservanza delle ordinanze emanate dall'Amministrazione comunale inerenti sia le disposizioni regolamentari che la procedura sanzionatoria,
- c) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- d) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 146 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni ed approvazioni di legge ed abroga i regolamenti, le ordinanze, le prescrizioni, le disposizioni, i manifesti e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo che con esso contrastino, salve le espresse deroghe contenute nei suoi articoli e, comunque, tutte le fattispecie previste come reati dal Codice Penale vigente.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 27 aprile 2004 e modificato con deliberazione consiliare nr. 21 del 30 aprile 2010.

IL SINDACO
Gianfranco Masper

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gerlando Galluzzo

=====

La suddetta deliberazione Consiliare n. 21 del 30 aprile 2010 è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 14 maggio 2010 ed è divenuta esecutiva in data 24 maggio 2010 ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gerlando Galluzzo

=====

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 dello Statuto comunale per 15 giorni consecutivi dal 24 maggio 2010 al 08 giugno 2010.

Treviolo, 9 giugno 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gerlando Galluzzo